



Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
COSENZA



REGIONE CALABRIA

Deliberazione del Direttore Generale N. 2068 DEL 13 NOV. 2017

**Oggetto: Approvazione Regolamento Aziendale in materia di affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali dell'Area Dirigenza Medica e Veterinaria e dell'Area Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa dell'ASP di Cosenza.**

Il Direttore Generale Dott. Raffaele MAURO, nominato con D.P.G.R. ...., adotta la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto, assistito dal Direttore Amministrativo Dott. Luigi BRUNO e dal Direttore Sanitario Dott. Francesco GIUDICEANDREA.

**STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE**

Esprime parere favorevole all'adozione del presente provvedimento.

Il Direttore

**IL DIRETTORE DELL'U.O. SERVIZI FINANZIARI**

Atteso che la spesa di € \_\_\_\_\_ scaturente dalla presente proposta è stata prenotata al conto n. \_\_\_\_\_ del bilancio economico preventivo \_\_\_\_\_ che presenta idonea copertura.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE U.O.



## Considerato

- Che con Deliberazione n. 1619 del 17 agosto 2017 questa ASP – a conclusione del processo di verifica richiamato nel DCA n. 110/2017 – ha adottato l'Atto Aziendale successivamente inoltrato al Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria per i superiori provvedimenti di competenza e per il successivo inoltro al Commissario ad Acta “per l’attuazione del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del SSR;
- Che con DCA n. 117 del 13 settembre 2017 (pubblicato il 15/09/2017) il Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di rientro ha decretato l’approvazione dell’Atto Aziendale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;
- Che con nota prot. n. 0151200 del 24 ottobre 2017 il Direttore della UOC Risorse Umane ha attestato che l’unico Regolamento per l’affidamento degli incarichi dirigenziali reperibile risale all’ex ASL n. 4 di Cosenza, allegato all’Atto Aziendale (delibera n. 1833 del 20/12/2001);
- Che il predetto Regolamento non è più vigente a seguito dell’accorpamento della predetta ASL N.4 di Cosenza nell’A.S.P. di Cosenza disposto dall’art. 7 della Legge Regionale della Calabria n. 9 dell’11 maggio 2007;
- Che – per quanto innanzi precisato – la Azienda Sanitaria Provinciale ha predisposto una bozza del Regolamento per l’affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza SPTA dell’ASP di Cosenza;
- Che la bozza di Regolamento per l’affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza SPTA predisposta da questa Azienda Sanitaria Provinciale è stata trasmessa alle OO.SS. in data 7 novembre 2017;
- che, all’esito della procedura di concertazione prevista dall’art. 6, lettera b) del CCNL 3.11.2005 della dirigenza medica e veterinaria e dall’art. 6 del CCNL 8.6.2000 dell’area dirigenza SPTA, definita con verbale sottoscritto in data 9/11/2017, le sigle ANAAO ASSOMED, CGIL Medici, FVM, UIL Medici, FISAL/ANPO e CIMO hanno concordato sulla proposta di regolamento predisposta da questa Azienda Sanitaria Provinciale ed emendata degli errori materiali come indicati nel suindicato verbale di riunione del 9/11/2017;
- che, pertanto, occorre procedere all’approvazione del Regolamento per l’affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali dell’Area Dirigenza Medica e Veterinaria e dell’Area Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa dell’ASP di Cosenza;

## Visti

- i CC.CC.NN.LL. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza SPTA
- la nota n. 348714 del 18.11.2016 del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria contenente le "Linee di indirizzo regionali per l’uniforme applicazione in tutte le aziende del SSR delle disposizioni normative e contrattuali in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali";

IL DIRETTORE GENERALE

Su propria autonoma determinazione


Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA


Per tutto quanto precisato in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato;

- ✓ di approvare il "Regolamento per l'affidamento la revoca degli incarichi dirigenziali dell'Area Dirigenza Medica e Veterinaria e dell'Area Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa dell'ASP di Cosenza", composto da n. 12 pagine ed allegato alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- ✓ di disporre la pubblicazione del Regolamento per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali dell'Area Dirigenza Medica e Veterinaria e dell'Area Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa dell'ASP di Cosenza sul sito aziendale;
- ✓ di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;
- ✓ di dare atto che dall'approvazione del presente provvedimento non derivano oneri per l'Azienda.
- ✓ di trasmettere copia del presente atto al Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria;
- ✓ di trasmettere copia del presente atto al Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del SSR.

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Luigi Bruno



Il Direttore Sanitario  
Dott. Francesco Giudiceandrea



Il Direttore Generale  
Dott. Raffaele Mauro





SERVIZIO  
SANITARIO  
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
COSENZA



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

RELATA di PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line di questa Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza il 13 NOV. 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ed è stata trasmessa, in pari data, al Collegio Sindacale.

UFFICIO GESTIONE DELIBERE

IL DELEGATO

Vincenzo Bellitti

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Trasmessa all'Assessorato alla Tutela della Salute ed Organizzazione Sanitaria il \_\_\_\_\_

Prot. n. \_\_\_\_\_ ESECUTIVA il \_\_\_\_\_



SERVIZIO  
SANITARIO  
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
COSENZA



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

## REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO E LA REVOCA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

*PARTE I*  
*DISPOSIZIONI GENERALI*

ALLEG. ALLA DELIBERA

N. 2068 del 13 NOV. 2017

*Art. 1*

*Riferimenti normativo/contrattuali*

Il presente regolamento definisce le procedure per l'affidamento, la conferma e la revoca degli incarichi Dirigenziali presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza.

Le tipologie degli incarichi dirigenziali, sono individuati dal presente articolato in conformità alla vigente normativa contrattuale e di legge di seguito indicata.

I riferimenti normativi, contrattuali e regolamentari in materia di affidamento, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali sono riportati, per ciascuna tipologia di incarico.

*Art. 2*

*Oggetto del regolamento, campo di applicazione e tipologie di incarichi*

Oggetto del presente regolamento sono gli incarichi conferibili al personale di livello dirigenziale, dei diversi ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, appartenente ad una delle due aree contrattuali della dirigenza medica e veterinaria o della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, che abbia in essere con l'Azienda Sanitaria Provinciale un rapporto di lavoro dipendente. Il Rapporto di lavoro dipendente - che può essere sia a tempo indeterminato che determinato, ovvero anche in temporanea situazione di comando presso l'Azienda stessa - è alla base di ogni tipologia di incarico ma non si identifica con quest'ultimo. Trattandosi infatti di personale di livello dirigenziale, che non lavora meramente in termini di prestazioni orarie, bensì con ampi margini di autonomia professionale e/o gestionale, l'incarico è lo strumento che completa lo specifico oggetto della prestazione lavorativa di un dirigente, in un'ottica di obiettivi e di risultato, in un arco temporale dato.

Il presente regolamento, tenuto conto dell'Atto Aziendale approvato con DCA n. 117 del 13/09/2017 pubblicato sul Burc n. 96 del 12 ottobre 2017, disciplina i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CC.CC.NN.LL.);

Il presente regolamento, inoltre, tiene conto delle linee di indirizzo regionali in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali di cui alla nota del Direttore del Dipartimento Regionale Tutela della Salute n. 348714 del 18/11/2016;

Le tipologie di incarichi dirigenziali di cui al presente regolamento si distinguono in:

- a) *Incarichi di Direzione di Struttura Complessa; si intendono le strutture individuate come tali dall'Atto Aziendale; tra essi sono ricompresi l'incarico di Direttore di Dipartimento, di Distretto Sanitario e di Presidio Ospedaliero;*
- b) *Incarichi dirigenziali di Struttura Semplice:*
  - *a valenza dipartimentale, si intendono le strutture afferenti i dipartimenti individuate nell'Atto Aziendale vigente, dotate di responsabilità ed autonomia;*
  - *quale sub-articolazione di struttura complessa ovvero a staff, anch'essi incarichi di natura gestionale, rispondenti ad esigenze di flessibilità organizzativa;*
- c) *Incarichi dirigenziali di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e controllo:*
  - *incarichi professionali ad alta specializzazione si intendono le articolazioni funzionali della struttura complessa connesse alla presenza di elevate competenze tecnico professionali che producono prestazioni quali/quantitative complesse riferite alla disciplina ed organizzazione interna della struttura di riferimento;*
  - *incarichi professionali di progetto, caratterizzati dall'attribuzione di una specifica attività di risultato sulla base di un piano di attività concordato con il Direttore della Struttura Complessa di appartenenza;*
- d) *Incarichi di natura professionale di base, conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività, in fase di progressivo ampliamento delle proprie competenze e dei propri livelli di autonomia. Hanno rilevanza all'interno della struttura di appartenenza e si caratterizzano per lo sviluppo di attività omogenee che richiedono una competenza specialistico/funzionale di base nel profilo/disciplina di appartenenza.*

La definizione della tipologia degli incarichi di cui alle lettere c) e d) è una mera elencazione che non configura rapporti di sovra o sotto ordinazione degli incarichi, essa discende esclusivamente dall'assetto organizzativo aziendale e dalla graduazione delle funzioni.

Il presente regolamento disciplina, inoltre, gli incarichi di sostituzione che sono incarichi la cui efficacia si attiva in caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del titolare effettivo dell'incarico e sono previsti esclusivamente per la sostituzione del Direttore di Dipartimento, del Direttore di Struttura Complessa e del Direttore di Struttura Semplice Dipartimentale.

Le strutture organizzative complesse, semplici dipartimentali e semplici sono quelle previste nell'Atto Aziendale.

### *Art. 3*

#### *Sottoscrizione del contratto individuale*

La sottoscrizione del contratto individuale, ai sensi dell'art. 13, comma 9, CCNL 8.6.2000 I biennio economico, modificato ed integrato rispettivamente dagli artt. 10 e 24 CCNL 3.11.2005, costituisce adempimento essenziale per il perfezionamento della procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali, in quanto definisce in modo formale ed esplicitamente accettato dal dirigente incaricato, i contenuti essenziali dell'incarico stesso (tipologia di incarico, durata, obiettivi, trattamento economico) e costituisce imprescindibile preconditione per la verifica delle capacità professionali e manageriali espresse dal dirigente nell'ambito dell'incarico, da parte dei soggetti che a tali verifiche sono preposti, sia in prima che in seconda istanza.

La revoca o l'annullamento dell'incarico costituisce giusta causa di risoluzione del contratto di lavoro individuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

## *PARTÈ II*

### *PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA*

#### *Art. 4 Tipologia degli incarichi*

Le tipologie di incarichi conferibili, ai sensi dell'art. 27 CCNL 8.6.2000 I biennio economico, come modificato dall'art. 4 CCNL 6.5.2010, a seguito dell'approvazione dell'Atto Aziendale sono i seguenti:

- a) *Incarichi di Direzione di Struttura Complessa; si intendono le strutture individuate come tali dall'Atto Aziendale; tra essi sono ricompresi l'incarico di Direttore di Dipartimento, di Distretto Sanitario e di Presidio Ospedaliero;*
- b) *Incarichi dirigenziali di Struttura Semplice:*
  - *a valenza dipartimentale, si intendono le strutture afferenti i dipartimenti individuate nell'Atto Aziendale vigente, dotate di responsabilità ed autonomia;*
  - *quale sub-articolazione di struttura complessa ovvero a staff, anch'essi incarichi di natura gestionale, rispondenti ad esigenze di flessibilità organizzativa;*
- c) *Incarichi dirigenziali di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e controllo:*
  - *incarichi professionali ad alta specializzazione si intendono le articolazioni funzionali della struttura complessa connesse alla presenza di elevate competenze tecnico professionali che producono prestazioni quali/quantitative complesse riferire alla disciplina ed organizzazione interna della struttura di riferimento;*
  - *incarichi professionali di progetto, caratterizzati dall'attribuzione di una specifica attività di risultato sulla base di un piano di attività concordato con il Direttore della Struttura Complessa di afferenza;*
- d) *Incarichi di natura professionale di base, conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività, in fase di progressivo ampliamento delle proprie competenze e dei propri livelli di autonomia. Hanno rilevanza all'interno della struttura di appartenenza e si caratterizzano per lo sviluppo di attività omogenee che richiedono una competenza specialistico/funzionale di base nel profilo/disciplina di appartenenza.*

#### *Art. 5 Incarichi di Direttore di Dipartimento*

##### **1. Normativa di riferimento**

Art. 17 bis, comma 2 D. Lgs 502/1992 e s.m.i.;  
Art. 7 quarter, comma 1 D. Lgs. N. 502/1992 e s.m.i.;  
Art. 27, comma 1, let. A) CCNL 8/6/2000 I biennio economico, come modificato dall'art. 4 CCNL 6/5/2010;  
Art. 28 CCNL 8/6/2000 I biennio economico, integrato dall'art. 24, comma 6 del CCNL 3/11/2005;  
Art. 29 CCNL 8/6/2000 I biennio economico;  
Art. 39, comma 9, CCNL 8/6/2000 I biennio economico;  
Art. 24, comma 8, CCNL 3/11/2005;  
Art. 15 CCNL 17/10/2008, come integrato dall'art. 16, comma 6, CCNL 6/5/2010 integrativo;  
Art. 4, comma 2, CCNL 6/5/2010 integrativo;

##### **2. Conferimento dell'incarico di Direttore di Dipartimento**

Il Direttore di Dipartimento è nominato dal Direttore Generale fra i dirigenti con incarico di direzione di Struttura Complessa aggregati nel dipartimento; il Direttore di Dipartimento rimane titolare della Struttura Complessa cui è preposto.

4

*Il Direttore del Dipartimento è nominato dal Direttore Generale, con provvedimento motivato.*

*La procedura inerente il conferimento dell'incarico dovrà essere adeguatamente pubblicizzata al fine di consentire la massima partecipazione da parte dei Dirigenti eventualmente interessati.*

*Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione è scelto ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 quater, comma 1, D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., dal Direttore Generale tra i Direttori di Struttura Complessa con almeno cinque anni di anzianità di funzione e risponde alla Direzione Aziendale del perseguimento degli obiettivi aziendali, dell'assetto organizzativo e della gestione, in relazione alle risorse assegnate.*

### **3. Durata dell'incarico**

*Fermo restando il limite invalicabile di età previsto dalla normativa vigente nel tempo per il collocamento a riposo, poiché l'incarico di Direttore di Dipartimento non può che essere di Struttura Complessa dal momento che il Direttore Generale lo conferisce scegliendo tra i dirigenti titolari di dette tipologie di incarico aggregate nel dipartimento, ne consegue che lo stesso, quanto alla durata ed al sistema delle verifiche, ricadendo nella disciplina contrattuale generale (cfr. AIII41Orientamenti Applicativi ARAN), avrà una durata da cinque a sette anni con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve, ai sensi del combinato disposto degli art. 15 ter, comma 2, del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i. e 29, comma 3, CCNL 8.6.2000.*

## **Art. 6**

### **Incarichi di Direttore di Distretto**

#### **1. Normativa di riferimento**

*Art. 3 sexies, comma 3, D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;*  
*Art. 27, comma 1, lett. a) CCNL 8/6/2000 I biennio economico, come modificato dall'art. 4 CCNL 6/5/2010;*  
*Art. 28 CCNL 8/6/2000 I biennio economico, integrato dall'art. 24, comma 6, del CCNL 3/11/2005;*  
*Art. 29 CCNL 8/6/2000 I biennio economico;*  
*Art. 24, comma 8, CCNL 3/11/2005;*  
*Art. 15 CCNL 17/10/2008, come integrato dall'art. 16, comma 6, CCNL 6/5/2010 integrativo;*  
*Art. 4, comma 2, CCNL 6/5/2010 integrativo;*

#### **2. Conferimento dell'incarico di Direttore di Distretto**

*L'incarico di Direttore di Distretto è attribuito dal Direttore Generale:*

- A. ad un Dirigente dell'Azienda, che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali ed un'adeguata formazione nella loro organizzazione;*
- B. ovvero, ad un medico convenzionato, da almeno dieci anni, limitatamente al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta, escludendo altre forme di convenzioni con altre categorie di medici (medici specialisti), ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i., con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria.*

*Ai sensi del comma 1-bis, articolo 19 del D. Lgs. 165/2001, come nel tempo modificato ed integrato, l'Amministrazione rende conoscibili, mediante pubblicazione di apposito avviso interno sul sito istituzionale, da mantenere in pubblicazione per almeno 15 (quindici) giorni, il numero e la tipologia degli incarichi di Direttore di Distretto ed i criteri di scelta, acquisisce le disponibilità dei dirigenti e le valuta;*

#### **3. Durata dell'incarico**

*Fermo restando il limite invalicabile di età previsto dalla normativa vigente nel tempo per il collocamento a riposo, poiché il Distretto è una Struttura Complessa per l'insieme delle funzioni - sia a rilevanza sanitaria che socio/sanitaria - ad esso attribuite dalla Legge 833/1978, 502/1992, 229/1999 e s.m.i. (cfr. Dichiarazione a verbale n. 2 CCNL dell'area della dirigenza medico - veterinaria del servizio sanitario nazionale parte normativa quadriennio 2002/2005 e parte*



economica biennio 2002-2003), l'incarico ha una durata da cinque a sette anni con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve, ai sensi del combinato disposto degli art. 15 ter, comma 2, del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i. e 29, comma 3, CCNL 8/6/2000.

## **Art. 7**

### **Incarichi di Direzione di Struttura Complessa per la Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria non medica**

#### **1. Normativa di Riferimento**

Art. 15, commi 7 bis e 7 ter del D. Lgs. n. 502/1992, come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 158/2012, sostituito dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189;  
DCA n. 80 del 22/07/2016 recante "DCA n. 112 del 5/11/2015 - Linee di indirizzo per il conferimento degli incarichi di direzione di Struttura Complessa per la Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria nelle Aziende del S.S.R. in applicazione dell'art. 4 del D.L. n. 158/2012 e s.m.i.";  
Art. 27, comma 1, lett. a) CCNL 8/6/2000 I biennio economico, come modificato dall'art. 4 CCNL 6/5/2010;  
Art. 28 CCNL 8.6.2000 I biennio economico, integrato dall'art. 24, comma 6, del CCNL 3.11.2005;  
Art. 29 CCNL 8/6/2000 I biennio economico;  
Art. 24, comma 8, CCNL 3/11/2005;  
Art. 15 CCNL 17/10/2008, come integrato dall'art. 16, comma 6, CCNL 6/5/2010 integrativo;  
Art. 4, comma 2, CCNL 6/5/2010 integrativo.

#### **2. Definizione**

Per incarichi di Direzione di Struttura Complessa, si intendono quelli relativi a strutture aziendali caratterizzate da responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche/tecnologiche e/o finanziarie, autonomia di budget e responsabilizzazione sui risultati della gestione in via diretta, così come individuate dall'Atto Aziendale.

#### **3. Conferimento dell'incarico di Direttore di Struttura Complessa**

Gli incarichi di Direzione di Struttura Complessa sono attribuiti a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, conferiti con le procedure previste dal DPR n.484/1997 DCA n. 80 del 22/07/2016, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie, e nei limiti del numero delle strutture complesse previste dall'Atto Aziendale di cui all'articolo 3, comma 1- bis del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

#### **4. Durata dell'incarico**

L'incarico, regolamentato dalle vigenti disposizioni contrattuali, nonché dal contratto individuale di lavoro, ha durata da cinque a sette anni con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve, secondo le procedure di verifica previste dall'art. 15, comma 5, del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. e dagli artt. 25 e seguenti del CCNL 2002/2005.

## **Art. 8**

### **Incarichi di Direzione di Struttura Semplice a valenza Dipartimentale per la Dirigenza Medica e Veterinaria**

#### **1. Normativa di Riferimento**

Art. 15, comma 7 quater, secondo periodo, del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i, come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 158/2012, sostituito dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189;  
Art. 27 CCNL 8/6/2000 I biennio economico, come modificato dall'art. 4 CCNL 6/5/2010;  
Art. 28 CCNL 8/6/2000 I biennio economico, integrato dall'art. 24, comma 6, del CCNL 3/11/2005;  
Art. 29 CCNL 8/6/2000 I biennio economico;  
Art. 24, comma 8, CCNL 3/11/2005;  
Art. 15 CCNL 17/10/2008, come integrato dall'art. 16, comma 6, CCNL 6/5/2010 integrativo;  
Art. 4, comma 2, CCNL 6/5/2010 integrativo;

I Dipartimenti sono articolati al loro interno in strutture complesse e strutture semplici a valenza dipartimentale.

## **2. Conferimento dell'incarico di Direzione di Struttura Semplice Dipartimentale**

L'incarico di responsabile di Struttura Semplice, intesa come articolazione interna di un Dipartimento, è conferito dal Direttore Generale, secondo le modalità previste dall'art. 15 comma 7 quater del D. Lgs. N. 502/92 come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 158/2012, come sostituito dalla Legge di conversione 8 novembre 2012 n. 189.

### **3. Durata dell'incarico**

*Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni con possibilità di rinnovo.*

## **Art. 9**

### **Incarichi di Direzione di Struttura Semplice per la Dirigenza Medica e Veterinaria**

#### **1. Normativa di Riferimento**

Art. 15, comma 7 quater, primo periodo, del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i, come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 158/2012, come sostituito dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189;  
Art. 27 CCNL 8/6/2000 I biennio economico, come modificato dall'art. 4 CCNL 6/5/2010;  
Art. 28 CCNL 8/6/2000 I biennio economico, integrato dall'art. 24, comma 6, del CCNL 3/11/2005;  
Art. 29 CCNL 8/6/2000 I biennio economico;  
Art. 24, comma 8, CCNL 3/11/2005;  
Art. 15 CCNL 17/10/2008, come integrato dall'art. 16, comma 6, CCNL 6/5/2010 integrativo;  
Art. 4, comma 2, CCNL 6/5/2010 integrativo;

Per Struttura Semplice si intendono le articolazioni interne della Struttura Complessa.

Ai dirigenti, dopo cinque anni di attività, sono conferibili gli incarichi di direzione di Struttura Semplice.

#### **2. Conferimento dell'incarico di Direzione di Struttura Semplice**

L'incarico di responsabile di Struttura Semplice è conferito dal Direttore Generale, secondo le modalità previste dall'art. 28 CCNL 8/6/2000 - CCNL normative 1998/2001.

La proposta motivata di conferimento dell'incarico è formulata dal Direttore della Struttura Complessa di riferimento, in base ai criteri previsti nell'art. 28 del CCNL 8/2000;

#### **3. Durata dell'incarico**

L'incarico, regolamentato dalle vigenti disposizioni contrattuali, nonché dal contratto individuale di lavoro, ha durata da tre a cinque anni con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve, secondo le procedure di verifica previste dall'art. 15, comma 5, del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. e dagli artt. 25 e seguenti del CCNL 2002-2005.

## **Art. 10**

### **Incarichi di natura Professionale di alta specializzazione, di consulenza, di studio, di ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo**

#### **1. Normativa di Riferimento**

Art. 27 CCNL 8/6/2000 I biennio economico, come modificato dall'art. 4 CCNL 6/5/2010;  
Art. 28 CCNL 8/6/2000 I biennio economico, integrato dall'art. 24, comma 6, del CCNL 3/11/2005;  
Art. 29 CCNL 8/6/2000 I biennio economico;  
Art. 24, comma 8, CCNL 3/11/2005;  
Art. 15 CCNL 17/10/2008, come integrato dall'art. 16, comma 6, CCNL 6/5/2010 integrativo;

5

Art. 4, comma 2, CCNL 6/5/2010 integrativo;

Per incarichi professionali di alta specializzazione, di consulenza, di studio, di ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo si intendono articolazioni funzionali della struttura connesse alla presenza di elevate competenze tecnico professionali riferite alla disciplina ed organizzazione interna della struttura di riferimento.

L'individuazione degli incarichi di cui trattasi è definita, tenuto conto di quanto sopra specificato, dal Direttore della UOC cui afferisce il dirigente.

Ai dirigenti, dopo cinque anni di attività, sono conferibili gli incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, ricerca, ispettivi, verifica e di controllo indicati nell'art. 27, comma 1 lett. c).

## **2. Conferimento dell'incarico di natura professionale**

L'incarico di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, di ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo è conferito dal Direttore Generale, secondo le modalità previste dall'art. 28 CCNL 8/6/2000 - CCNL normativo 1998 - 2001.

La proposta motivata di conferimento dell'incarico è formulata dal responsabile della struttura di riferimento, in base ai criteri previsti nell'art. 28 del CCNL8/6/2000.

## **3. Durata dell'incarico**

L'incarico, regolamentato dalle vigenti disposizioni contrattuali, nonché dal contratto individuale di lavoro, ha durata da tre a cinque a anni con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve, secondo le procedure di verifica previste dall'art. 15, comma 5, del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. e dagli artt. 25 e seguenti del CCNL 2002-2005.

### *Art. 11*

#### *Incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività*

Ai dirigenti con meno di cinque anni di attività sono conferibili solo incarichi di natura professionale di base, con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile della struttura e con funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. Detti ambiti sono progressivamente ampliati attraverso i momenti di valutazione e verifica di cui all'art. 15, comma 5 del D. Lgs. n. 502 del 1992.

L'incarico è conferito dal Direttore Generale su proposta del Direttore della Struttura Complessa di appartenenza, decorso il periodo di prova e con atto scritto e motivato.

### *PARTÈ III*

#### *PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DELL'AREA DELLA DIRIGENZA SPTA*

### *Art. 12*

#### *Tipologia degli incarichi*

Le tipologie di incarichi conferibili a seguito dell'approvazione dell'Atto Aziendale sono i seguenti:

- a) *Incarichi di Direzione di Struttura Complessa; si intendono le strutture individuate come tali dall'Atto Aziendale; tra essi sono ricompresi l'incarico di Direttore di Dipartimento e di Distretto;*
- b) *Incarichi dirigenziali di Struttura Semplice:*
  - *a valenza dipartimentale, si intendono le strutture afferenti i dipartimenti individuate nell'Atto Aziendale vigente, dotate di responsabilità ed autonomia;*

5

- quale sub-articolazione di struttura complessa ovvero a staff, anch'essi incarichi di natura gestionale, rispondenti ad esigenze di flessibilità organizzativa;
- c) *Incarichi dirigenziali di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e controllo:*
- incarichi professionali ad alta specializzazione si intendono le articolazioni funzionali della struttura complessa connesse alla presenza di elevate competenze tecnico professionali che producono prestazioni quali/quantitative complesse riferire alla disciplina ed organizzazione interna della struttura di riferimento;
  - incarichi professionali di progetto, caratterizzati dall'attribuzione di una specifica attività di risultato sulla base di un piano di attività concordato con il Direttore della Struttura Complessa di afferenza;
- d) *Incarichi di natura professionale di base, conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività, in fase di progressivo ampliamento delle proprie competenze e dei propri livelli di autonomia. Hanno rilevanza all'interno della struttura di appartenenza e si caratterizzano per lo sviluppo di attività omogenee che richiedono una competenza specialistico/funzionale di base nel profilo/disciplina di appartenenza.*

### *Art. 13*

#### *Incarichi di Direttore di Dipartimento per la Dirigenza SPTA*

##### **1. Conferimento dell'incarico di Direttore di Dipartimento**

*Il Direttore di Dipartimento è nominato dal Direttore Generale fra i dirigenti con incarico di direzione di Struttura Complessa aggregati nel dipartimento; il Direttore di Dipartimento rimane titolare della Struttura Complessa cui è preposto.*

*Il Direttore del Dipartimento è nominato dal Direttore Generale, con provvedimento motivato.*

*Il procedimento di nomina deve essere preceduto da adeguate forme di pubblicità.*

##### **2. Durata dell'incarico**

*L'incarico ha una durata da tre a cinque anni con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.*

### *Art. 14*

#### *Incarichi di Direttore di Distretto per la Dirigenza SPTA*

*Vale quanto previsto per l'Area della Dirigenza Medico Veterinaria*

### *Art. 15*

#### *Incarichi di Direzione di Struttura Complessa per la Dirigenza SPTA*

##### **1. Conferimento dell'incarico di Direttore di Struttura Complessa**

*L'affidamento degli incarichi di Direzione di Struttura Complessa dell'area professionale, tecnica ed amministrativa compete al Direttore Generale.*

*Gli incarichi sono conferiti nel limite del numero stabilito dall'Atto Aziendale a dirigenti in possesso di esperienza professionale dirigenziale non inferiore ad anni cinque, maturati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato senza soluzione di continuità, che abbiano superato positivamente le apposite verifiche.*

*In assenza di dirigenti in possesso della suddetta esperienza professionale, saranno valutate eventuali domande di mobilità di dirigenti di altre aziende o enti, in possesso di esperienza quinquennale nella qualifica dirigenziale.*

L'affidamento dell'incarico avviene con provvedimento motivato del Direttore Generale, sulla base di una proposta motivata avanzata dal Direttore della macro area cui la posizione dirigenziale afferisce e previa istanza presentata dagli interessati in possesso dei requisiti predetti, sulla scorta di apposito avviso interno, pubblicato sul sito internet aziendale per un periodo di gg 15. I Dirigenti interessati presentano la propria candidatura nel rispetto delle specifiche procedure indicate nell'avviso, allegando alla domanda il proprio curriculum (in formato europeo). In presenza di più candidati, la proposta è avanzata sulla base della valutazione comparata e motivate dei curricula, da svolgersi secondo i seguenti criteri generali:

- conoscenze, competenze ed esperienze particolarmente orientate ed attinenti all'incarico da ricoprire ovvero di particolare significatività, esperienza nel settore specifico;
- esperienza in altri settori dell'Azienda o altre Aziende Sanitarie;
- esperienza di direzione di strutture ed esiti delle verifiche del Collegio Tecnico sulle attività professionali (ultimi tre anni) esiti delle verifiche dell'O.I.V. in ordine ai risultati raggiunti per le strutture gestionali
- criterio della rotazione ove possibile;

Per le Strutture Complesse amministrative, in assenza del Direttore del Dipartimento, la proposta è formulata dal Direttore Amministrativo Aziendale.

#### **1. Durata dell'incarico**

L'incarico, regolamentato dalle vigenti disposizioni contrattuali, nonché dal contratto individuale di lavoro, ha durata da cinque a sette anni con facoltà di rinnovo.

#### **Art. 16**

#### **Incarichi di Direzione di Struttura Semplice a valenza Dipartimentale per la Dirigenza SPTA**

Per gli incarichi di Direzione di Struttura Semplice Dipartimentale si conferma quanto già previsto per l'Area della Dirigenza Medico Veterinaria salvo il riferimento normativo del CCNL della dirigenza SPTA

#### **Art. 17**

#### **Incarichi di Direzione di Struttura Semplice per la Dirigenza SPTA**

Per gli incarichi di Direzione di Struttura Semplice quale articolazione interna di Struttura Complessa si conferma quanto già previsto per l'Area della Dirigenza Medico Veterinaria salvo il riferimento normativo del CCNL della dirigenza SPTA

#### **Art. 18**

#### **Incarichi di natura Professionale di alta specializzazione, di consulenza, di studio, di ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo**

Per gli incarichi di natura Professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, di ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo si conferma quanto già previsto per l'Area della Dirigenza Medico Veterinaria salvo il riferimento normativo del CCNL della dirigenza SPTA

#### **Art. 19**

#### **Incarichi di Staff**

Gli incarichi di Staff, sia di Struttura Complessa che di Struttura Semplice a valenza Dipartimentale vengono conferiti con provvedimento motivato del Direttore Generale, previa adozione di adeguate forme di pubblicità.

## *PARTÉ IV*

### *Conferma e revoca degli incarichi. Affidamento di diverso incarico a seguito di riorganizzazione aziendale. Affidamento incarichi di sostituzione*

#### *Art. 20*

##### *Conferma e revoca degli incarichi*

1

Per tutti gli incarichi dirigenziali è attivata la procedura di valutazione secondo le modalità e condizioni stabilite dagli artt. da 25 a 32 del CC.CC.NN.LL. 3/11/2005. Le valutazioni ai fini della attribuzione, conferma o revoca dell'incarico fanno riferimento a quelle di tipo professionale di competenza del Collegio Tecnico tenuto conto delle valutazioni annuali di competenza dell'Organismo Indipendente di Valutazione ex art. 31 CC.CC.NN.LL./2000, oggi O.I.V. La procedura di valutazione deve essere iniziata inderogabilmente almeno tre mesi antecedenti la scadenza dell'incarico e deve essere conclusa entro 60 giorni. L'esito positivo della valutazione affidata al Collegio Tecnico comporta la conferma dell'incarico già assegnato o l'attribuzione di altro incarico della medesima tipologia di pari o maggior rilievo economico.

2

Per i dirigenti neo assunti, al termine del quinto anno, l'esito positivo della valutazione da parte del Collegio Tecnico dà luogo alla eventuale attribuzione di incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, di ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, nonché di Direzione di Strutture Semplici e, per i dirigenti dei ruoli SPTA, di Direzione di Struttura Complessa.

3

L'esito negativo del processo di verifica e valutazione delle attività professionali svolte dai dirigenti da parte del Collegio Tecnico comporta:

- a) Per il dirigente di Struttura Complessa la mancata conferma dell'incarico e l'attribuzione di un incarico di Struttura Semplice o ex lettera c) dell'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000, congelando contestualmente, per l'area sanitaria, un posto vacante di dirigente. Il dirigente perde l'indennità di Struttura Complessa mentre la retribuzione di posizione, salvo le garanzie contrattuali, viene rideterminato in riduzione sulla base del valore economico graduato del nuovo incarico.
- b) Nei confronti dei restanti dirigenti, compresi quelli con incarico di direzione di Struttura Semplice, il risultato negativo della verifica non consente la conferma nell'incarico già affidato e comporta l'affidamento di un incarico tra quelli della tipologia c) dell'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 di minor valore economico, con conseguenziale rideterminazione della retribuzione di posizione.

#### *Art. 21*

##### *Revoca anticipata degli incarichi*

1.

La durata dell'incarico può essere più breve nei casi in cui venga disposta la revoca anticipata per effetto della valutazione negativa alle condizioni e con la procedura dell'art. 30 del CC.CC.NN.LL. 3.11.05, previo esperimento del contraddittorio nel quale devono essere acquisite le controdeduzioni del dirigente, anche assistito da persona di fiducia, per l'accertamento delle responsabilità dirigenziali a seguito della valutazione annuale, in base all'inosservanza delle direttive nel raggiungimento dei risultati ed all'operato non conforme agli obiettivi prestazionali affidati. La revoca anticipata dell'incarico può avvenire mediante anticipazione della verifica e valutazione da parte del Collegio Tecnico solo a partire dalla seconda valutazione individuale negativa consecutiva.

2.

La revoca anticipata dell'incarico, fermo restando il disposto dell'art. 9 comma 32 del D.L. 78/2010 convertito con legge 122/2010, è prevista altresì nel caso in cui a seguito della ristrutturazione aziendale, al dirigente è affidato un incarico diverso tra quelli di nuova istituzione, in osservanza delle procedure previste dal presente regolamento, per il conferimento del corrispondente incarico dirigenziale. Nel caso di specie, la partecipazione alla nuova procedura selettiva, comportando il rinnovo della decorrenza dell'incarico, l'Azienda procederà alla valutazione anticipata degli incarichi ricoperti dagli interessati. Nel caso si pervenga al conferimento del nuovo incarico nelle more della

verifica da parte del Collegio Tecnico, lo stesso si perfezionerà soltanto all'esito del superamento della verifica.

## *Art. 22*

### *Affidamento di diverso incarico a seguito di riorganizzazione aziendale*

1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 18, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, l'Azienda, al fine di assicurare la massima funzionalità e flessibilità in caso di riorganizzazione aziendale derivante dall'adozione di nuovo o diverso Atto Aziendale, può disporre, nei confronti del personale avente incarico dirigenziale di UOC UOSD, UOS, il passaggio ad altro incarico, in conformità dell'Atto Aziendale e compatibilmente con le risorse finanziarie, prima della data di scadenza dell'incarico ricoperto prevista dalla normativa o dal contratto. In tal caso il dipendente conserva, sino alla predetta data, il trattamento economico in godimento a condizione che, ove necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi.

2

Ai sensi dell'art. 9 comma 32 del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza di processi di riorganizzazione, l'Azienda che non intenda, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico al dirigente, conferisce allo stesso, in conformità dell'atto aziendale e compatibilmente con le risorse finanziarie, un altro incarico, anche di valore economico inferiore.

## *Art. 23*

### *Affidamento degli incarichi di sostituzione*

1.

Fermo restando quanto stabilito dai CC.CC.NN.LL. in materia di sostituzione ai quali si fa espresso rinvio, qui di seguito sono definite le procedure per l'affidamento degli incarichi di sostituzione e le specifiche per i casi di sostituzione in caso di cessazione o di fruizione di aspettative senza assegni.

1.1

#### **Procedura per l'affidamento degli incarichi di sostituzione.**

Entro il 31 gennaio di ciascun anno i Direttori di Dipartimento, di Struttura Complessa e di Struttura Semplice Dipartimentale provvedono a designare un dirigente cui affidare, per il periodo di un anno, la propria sostituzione per i casi di assenza per ferie o malattia o altro impedimento. L'incarico di sostituzione è affidato dal Direttore Generale, con apposito atto, sulla base della designazione effettuata dal titolare dell'incarico e sulla base dei seguenti criteri:

- per quanto riguarda gli incarichi di Direzione di Dipartimento la scelta deve ricadere su un dirigente con incarico di direzione di Struttura Complessa afferente al dipartimento stesso;
- per quanto riguarda gli incarichi di Direzione di Struttura Complessa la scelta deve ricadere su un dirigente titolare di un incarico di Struttura Semplice ovvero di alta specializzazione o comunque con incarico della tipologia c), di cui agli articoli 27 dei CC.CC.NN.LL. 8/06/2000; il direttore di Struttura, nel designare il sostituto, deve effettuare una valutazione comparata del curriculum dei dirigenti interessati.
- per quanto riguarda gli incarichi di Direzione di Struttura Semplice Dipartimentale la scelta deve ricadere su un dirigente titolare di un incarico di alta specializzazione o comunque con incarico della tipologia c), di cui agli articoli 27 dei CC.CC.NN.LL. 08/06/2000; il direttore di Struttura, nel designare il sostituto, deve effettuare una valutazione comparata del curriculum dei dirigenti interessati.

1.2

#### **Specifiche per i casi di sostituzione in caso di cessazione o di fruizione di aspettative senza assegni o di sostituzione temporanea su posto vacante.**

Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro del titolare dell'incarico la sostituzione è garantita per il tempo necessario ad espletare le procedure per la nuova attribuzione sulla base delle disposizioni normativo-contrattuali e regolamentari vigenti. Nei casi di fruizione di aspettativa senza assegni, per le fattispecie richiamate dai CC.CC.NN.LL. 08/06/2000, all'art. 18, comma 5, valgono le medesime specifiche anzidette per il caso della cessazione.

1.3

**Per i casi di sostituzione di cui al precedente punto 1.2 ivi compresa la sostituzione temporanea su posto vacante si applicano le specifiche di seguito riportate:**

a) Nei casi in cui l'assenza del Direttore di Struttura Complessa sia dovuta alla cessazione dal servizio per dimissioni o cessazione del rapporto di lavoro o su posto vacante, previa richiesta di autorizzazione alla Regione per l'attivazione della relativa procedura selettiva per l'individuazione del Direttore titolare e ferma restando la possibilità di affidare la struttura priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico, come previsto dal comma 8 del citato articolo 18 dei CC.CC.NN.LL./2000, l'Azienda affida l'incarico di sostituzione di direzione di Struttura Complessa ad altro dirigente della medesima struttura, con incarico di Struttura Semplice ovvero con incarico professionale di alta specializzazione.

L'individuazione del sostituto avviene mediante valutazione comparata e motivata dei curricula prodotti dai Dirigenti della medesima disciplina afferenti alla medesima struttura titolari di un incarico di Struttura Semplice ovvero di incarico professionale di alta specializzazione. Per tale finalità ai dirigenti interessati sarà richiesto, a cura del direttore del Dipartimento cui afferisce la Struttura, di presentare un curriculum formativo e professionale aggiornato. Il Direttore del Dipartimento valuta i curricula presentati secondo i criteri di cui al successivo punto b). La valutazione potrà essere integrata da un colloquio. L'incarico ha durata di mesi 6, prorogabili fino a dodici.

La U.O.C. G.V.S.F.R.U. recepisce i risultati trasmessi dal Direttore del Dipartimento per formalizzare l'incarico di sostituzione oggetto dell'avviso, provvedendo poi a dare le relative comunicazioni al Direttore Generale per il conferimento dell'incarico di sostituzione. Il Dirigente individuato a seguito della valutazione comparativa motivata di cui sopra, conserva l'incarico in atto al momento della nomina quale Direttore sostituto con tutte le implicazioni inerenti lo stesso, ivi comprese quelle relative all'orario di lavoro.

b) Criteri per la valutazione comparativa dei curricula per il conferimento incarico di sostituzione. Il Direttore del Dipartimento in cui è incardinata la struttura, effettua la valutazione tramite l'analisi comparativa motivata dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza del profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, qualora ritenuto utile.

Le sostituzioni di cui alla presente procedura non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza. Al dirigente incaricato della sostituzione non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi di ogni periodo di sostituzione. Qualora la sostituzione si protragga continuativamente oltre tale durata, al dirigente nominato sostituto compete l'indennità prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

## **PARTE V**

### **Art. 24**

#### **Norme finali e di rinvio**

1  
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono le specifiche disposizioni normativo-contrattuali vigenti in materia. Per quanto riguarda le correlate procedure di verifica e valutazione degli incarichi e dei risultati raggiunti si rinvia alle disposizioni contenute nello specifico regolamento aziendale adottato con deliberazione n. 1629 del 30/4/2008;

2.  
Si fa inoltre, specifico rinvio a quanto prescritto in tema di inconferibilità ed incompatibilità dal D. Lgs. 39/2013 e dall'art. 53, comma 1/bis del D. Lgs. 165/2001

3  
Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di adozione della delibera di approvazione da parte del Direttore Generale ed annulla e sostituisce ogni precedente disposizione anche regolamentare in materia.

